



Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241



INDICE

Parte Prima – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Carattere delle iniziative ammissibili
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 - Regime di concessione dei contributi

Parte Seconda – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

Sezione I – Contributi a enti pubblici e società partecipate

- Art. 5 - Formalizzazione delle richieste di contributo
- Art. 6 - Inserimento nel piano promozionale delle iniziative
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Istruttoria delle domande
- Art. 9 - Adozione della deliberazione per la concessione del contributo
- Art. 10 - Entità del contributo
- Art. 11 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo

Sezione II – Bandi ed Avvisi pubblici settoriali

- Art.12 – Pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici
- Art. 13– Presentazione delle domande
- Art. 14– Istruttoria delle domande
- Art. 15 – Casi di decadenza dall'agevolazione
- Art.16 - Contributi alle associazioni ed ai soggetti di diritto privato portatori di interessi diffusi e collettivi

Sezione III – Altri tipi di sostegno

- Art. 17 – Finanziamento di Borse di studio, Master e similari
- Art. 18 – Finanziamento di iniziative e progetti in compartecipazione
- Art.19 – Concessione di premi
- Art.20 – Concessione di patrocini

Parte Terza – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Adeguamento alle disposizioni del D.P.R. N. 254 del 2/11/2005
- Art. 22 - Applicazione delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 sulla privacy e della normativa in tema di trasparenza
- Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie



PARTE PRIMA: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 -- Principi generali

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità con cui la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara (di seguito denominata Camera di Commercio) deve attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a imprese, persone, enti pubblici e privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.

2. La Camera di Commercio, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificato dal D.Lgs.219/2016 ed in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto camerale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

3. A tal fine, l'ente camerale inserisce annualmente nella propria Relazione Previsionale e Programmatica, nel Preventivo Economico e nel Piano della Performance un programma di interventi per lo sviluppo economico del territorio di riferimento che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di iniziative promozionali svolte a cura di altri soggetti, coerenti con la propria mission, con il cd. Decreto servizi (D.M. 7/3/2019) e con i contenuti della propria programmazione e finalizzate a:

- a) promozione del territorio e dell'economia locale, del turismo, del commercio e delle risorse culturali ed ambientali e valorizzazione delle eccellenze produttive; con particolare riferimento ai settori dell'agroalimentare tipico e di qualità, del manifatturiero innovativo e dell'artigianato artistico e di tradizione;
- b) orientamento e sviluppo dei rapporti tra le imprese ed il mondo dell'istruzione superiore e universitaria;
- c) sostegno al credito per le PMI, anche attraverso il supporto ai Consorzi di Garanzia Fidi;
- d) diffusione dell'innovazione tecnologica, della qualità, della sostenibilità e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) promozione ed affiancamento alle PMI nei mercati nazionali e internazionali;
- f) formazione e valorizzazione delle risorse umane.

4. L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico delle due



- province di competenza rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, evitando il sostegno di carattere sporadico ed occasionale o di modesta rilevanza;
 - c) preferire le iniziative caratterizzate da intersectorialità e che siano impostate in collaborazione con le Associazioni di categoria o con enti pubblici, escludendo le iniziative che abbiano interesse meramente interno di associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
 - d) concentrare le risorse verso le iniziative di maggiore rilievo evitando la polverizzazione delle risorse mediante la concessione di contributi di modesta entità, con l'esclusione di manifestazioni con budget inferiori a € 10.000,00;
 - e) favorire le iniziative coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Programma Pluriennale della Camera di Commercio;
 - f) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati.

ARTICOLO 2 -- Carattere delle iniziative ammissibili

1. Il sostegno finanziario camerale potrà riguardare:
 - a) sotto l'aspetto dell'ambito di influenza: iniziative di livello territoriale o provinciale, nonché di livello superiore le cui caratteristiche siano tali da determinare riflessi positivi sull'economia delle due province di competenza o di sue componenti;
 - b) sotto l'aspetto dei contenuti: iniziative di carattere specificatamente economico, nonché di carattere turistico, informativo e culturale con evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o sui suoi aspetti o componenti.
2. Sono espressamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative e i progetti:
 - a) finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
 - b) gestiti da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
 - c) già realizzati anche solo parzialmente, secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell'aiuto;
 - d) per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
 - e) di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implicino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse;



f) di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore ad € 10.000.

3. Sono altresì espressamente escluse dall'accesso ai finanziamenti camerali le sponsorizzazioni, ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010.

ARTICOLO 3 -- Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari di contributi concessi dalla Camera di Commercio le seguenti categorie di soggetti:

a) enti di diritto pubblico e organismi a prevalente capitale pubblico, per progetti ed iniziative di animazione e promozione territoriale condivisi nell'interesse dell'economia delle due province di competenza (art. 1 comma 3 lett. a), sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

b) enti, società, consorzi ed altri organismi, anche privati, partecipati dalla Camera di Commercio per progetti ed iniziative di animazione e promozione territoriale condivisi nell'interesse dell'economia delle due province di competenza (art. 1 comma 3 lett. a), sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

c) associazioni e soggetti di diritto privato comunque denominati portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali e dei consumatori delle province di Chieti Pescara, o loro società di servizi e consorzi, purché partecipati a maggioranza o controllati dalle medesime associazioni o da altri soggetti di loro emanazione, secondo modalità di intervento da regolamentare attraverso appositi avvisi pubblici per il perseguimento delle finalità di cui ai principi generali, salvo l'individuazione di finalità o obiettivi specifici individuati dai medesimi avvisi pubblici ed in linea con le priorità programmatiche definite annualmente nella Relazione Previsionale e Programmatica;

d) Consorzi e/o Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi, per il perseguimento della finalità di cui alla lettera c) dell'art.1 comma 3 del presente regolamento, ovvero per favorire l'accesso al credito per le PMI, sulla base di appositi avvisi pubblici che disciplinino le modalità di concessione;

e) imprese singole, esclusivamente mediante la partecipazione a specifici Bandi promossi dall'ente camerale per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 comma 3 del presente regolamento, secondo modalità di intervento da disciplinare attraverso appositi bandi o avvisi pubblici.

2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi, a qualsiasi titolo concessi:

a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegati;

b) i mass media

c) i soggetti privati diversi da quelli previsti al comma 1.



ARTICOLO 4 -- Regime di concessione dei contributi

1. Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato ed esso non goda di esenzione dalla notifica alla Commissione Europea ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria espressamente recepito dalla Camera di Commercio, lo stesso è concesso in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Nei casi di cui al comma 1, allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. Le presenti disposizioni non si applicano ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera di Commercio, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera nonché ai protocolli d'intesa e/o alle convenzioni siglati dall'Ente camerale.

PARTE SECONDA: TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

SEZIONE I – CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E SOCIETA' PARTECIPATE

ARTICOLO 5 -- Formalizzazione delle richieste di contributo

1. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b), che intendano ottenere contributi, sovvenzioni o simili vantaggi economici per il sostegno di un'iniziativa di interesse ai fini della promozione dell'economia delle due province di competenza, si applicano le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, parte seconda, artt. 5-11.
2. I soggetti di cui al comma 1) del presente articolo, al fine di ottenere i benefici debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio, almeno 30 giorni prima della data di inizio della medesima per posta ordinaria o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: cciaa@pec.chpe.camcom.it
3. Le domande, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, redatta utilizzando esclusivamente il Modello di domanda pubblicato, devono obbligatoriamente contenere:



- a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale ed, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, in particolare, tra le entrate, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o compartecipazione di privati, nonché eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
- d) la misura del contributo richiesto all'ente camerale;
- e) l'indicazione delle modalità con le quali verrà data adeguata visibilità all'intervento camerale;
- f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

ARTICOLO 6 -- Inserimento nel piano promozionale delle iniziative

1. I singoli provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione di contributi o l'approvazione di bandi e avvisi pubblici relativi a contributi per specifiche finalità, dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nei documenti programmatici dell'ente, ovvero la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico ed il Piano della Performance, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario e le risorse destinate per ciascuno, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica comunitaria, nazionale e regionale e degli obiettivi strategici della Camera di Commercio inseriti nel Programma Pluriennale.

2. Al fine di consentire alla Camera di Commercio di pianificare le proprie attività promozionali, prevedendo adeguate risorse finanziarie, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità individuate dagli strumenti di programmazione, i soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettere a) e b) che intendano ottenere contributi, sovvenzioni e simili vantaggi economici per il sostegno di iniziative di interesse ai fini della promozione dell'economia delle due province di competenza, debbono chiederne l'inserimento nei documenti programmatici di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa e, comunque, in tempo utile al fine di consentirne la previsione nel Preventivo Economico, indicando, per ciascuna di esse, titolo, finalità e modalità realizzative in sintesi, budget di spesa previsto ed entità del contributo richiesto.

La Giunta, esaminati e valutati i progetti e tenuto conto, altresì, delle iniziative comunque ritenute di



maggior interesse per lo sviluppo del territorio delle due province di competenza, approva il programma delle iniziative promozionali, inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Preventivo Economico Annuale, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1).

Le istanze di contributo relative ad iniziative non previste nei documenti programmatici di cui ai commi precedenti non potranno rivestire carattere di priorità e saranno di volta in volta valutate dalla Giunta sulla base delle caratteristiche dell'iniziativa e delle disponibilità di bilancio del momento. In ogni caso, i soggetti che intendono ottenere contributi, sovvenzioni e benefici per il sostegno di un'iniziativa di interesse ai fini dello sviluppo locale, debbono presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 7 -- Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solamente le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) ed intestate al soggetto richiedente.

2. Non sono ammissibili:

- a) le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
- b) le spese non documentabili e le spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.);
- c) spese relative sia all'affitto dei locali che all'attività svolta da personale dipendente di società di servizio ed altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del beneficiario dei contributi;
- d) costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione dell'iniziativa (acquisto computers, telefoni, stampanti, gazebo, stand, ecc.);
- e) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili; ovvero quando il progetto o l'iniziativa si configuri come un'attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa.

ARTICOLO 8 -- Istruttoria delle domande

1. Il dirigente dell'area di competenza, cui perviene la domanda, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'area la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga



sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente il contributo. Decorso infruttuosamente tale termine le domande sono considerate inammissibili.

2. Il dirigente competente o il responsabile dell'istruttoria provvede innanzitutto a verificare l'ammissibilità della domanda di contributo, in relazione a quanto previsto dall'art.3 del presente regolamento ed al rispetto delle modalità di presentazione di cui all'art.6.

3. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo camerale le domande che siano presentate da soggetti:

a) non in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento, da parte della Giunta, di ammissione a contributo;

b) iscritti nel Registro informatico dei protesti e/o con procedure concorsuali in corso;

c) non in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi (DURC).

Constatata l'inammissibilità della domanda, il Dirigente competente o suo delegato provvede a darne comunicazione al richiedente.

4. Completata l'istruttoria, il dirigente ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale che, qualora lo ritenga opportuno, la propone al Presidente per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della giunta.

ARTICOLO 9 -- Adozione della deliberazione per la concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo viene adottato dalla Giunta camerale, salvo casi di forza maggiore, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, sempre prima dell'avvio dell'iniziativa. Il suddetto termine viene differito alla prima riunione di Giunta utile nel caso che esso coincida con le festività natalizie, pasquali o il mese di agosto.

2. La deliberazione di concessione del contributo deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto nelle premesse della deliberazione deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda ed i suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'ente, con i principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento e con la programmazione pluriennale.

3. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

a) l'importo del contributo;

b) il soggetto beneficiario;



- c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate al rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11;
- d) eventuali altre condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione.

ARTICOLO 10 -- Entità del contributo

1. L'entità dell'intervento viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della coerenza dell'iniziativa con i principi generali di cui all'art.1 e della pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento, fino ad un importo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo. In ogni caso, qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico configuri un aiuto di Stato l'importo concesso non potrà comunque superare il massimale di aiuto previsto dal regime di aiuto applicato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. L'intervento camerale non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi tale circostanza, l'importo concedibile non può superare la differenza tra spese effettivamente sostenute a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite.
3. Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, l'intervento camerale deve essere proporzionalmente ridotto sulla base della soglia percentuale massima di spesa effettiva concessa, salvo i casi di revoca del contributo previsti dal successivo articolo 11.

ARTICOLO 11 -- Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo

1. In caso di accoglimento della domanda, il Dirigente competente o suo delegato dà tempestiva comunicazione scritta agli interessati dell'adozione del provvedimento adottato, precisandone il contenuto e le condizioni, con l'invito a trasmettere all'ufficio competente, a pena di revoca, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione di rendiconto:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica, in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
 - b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
 - c) elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti stessi (qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di spesa potrà essere sostituita dal solo rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese



sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante o da pari competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti);

d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;

e) documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;

f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'ufficio trasmette la pratica, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, all'ufficio ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.

2. Qualora non sia data risposta dal beneficiario entro il termine fissato di 60 giorni, ovvero se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

3. Qualora dal consuntivo risulti una spesa inferiore od una entrata superiore a quanto risultante nel preventivo di cui all'art.6, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In ogni caso, esso potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite.

4. Salvo casi adeguatamente giustificati, l'importo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo o al di sotto della soglia di cui all'art.2 comma 2, lettera f) pena la revoca del contributo stesso, da parte della Giunta. Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla relazione di cui al punto a) sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, l'argomento dovrà essere portato all'esame della Giunta camerale per le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

L'Ente camerale si riserva in ogni caso la più ampia facoltà di accertamento e controllo della esecuzione e della gestione delle iniziative ammesse al contributo e potrà revocare il contributo medesimo in qualsiasi momento, al verificarsi di condizioni non compatibili con gli scopi per i quali il contributo è stato accordato.

Il contributo sarà, altresì, revocato qualora non venga dato adeguato risalto alla partecipazione camerale.



SEZIONE II – BANDI ED AVVISI PUBBLICI SETTORIALI

ARTICOLO 12 – Pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici

1. La Giunta individua gli interventi economici da porre in essere per ciascuna delle categorie di soggetti beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 lettere d) ed e) determinando le priorità programmatiche e gli obiettivi specifici da perseguire mediante appositi bandi e avvisi pubblici e determinando adeguate risorse finanziarie, ai fini dell'inserimento degli interventi nella Relazione Previsionale e Programmatica, nel Preventivo Economico annuale e nel Piano della Performance.
2. Gli interventi sono regolamentati attraverso appositi bandi o avvisi pubblici, che disciplinano nel dettaglio l'oggetto, i soggetti beneficiari, le modalità e i termini di partecipazione, l'entità e le caratteristiche dei contributi, i motivi di esclusione, le spese non ammissibili, l'istruttoria delle domande, la procedura di erogazione dei contributi, i controlli, i casi di decadenza dall'agevolazione e di revoca dei contributi.

ARTICOLO 13– Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso apposita piattaforma telematica.
2. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, e redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il Modello di domanda pubblicato, scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio alla sezione Pubblicità Legale (Bandi). Oltre al modello, nella domanda dovranno essere allegati:
 - la relazione sintetica relativa alle finalità delle spese sostenute;
 - le fatture delle spese sostenute, debitamente quietanzate oppure, qualora la fattura non sia stata ancora emessa al momento della presentazione della domanda, andranno allegati i preventivi dei beni o servizi da acquistare. In tal caso la domanda potrà essere accolta con riserva, subordinatamente alla presentazione delle rispettive fatture quietanzate, che dovrà avvenire attraverso l'apposita piattaforma, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle domande ammesse con riserva sul sito camerale.
3. Le richieste incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con riserva, nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente.
4. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata nel bando o avviso pubblico non saranno prese in considerazione.



ARTICOLO 14– Istruttoria delle domande

1. Le domande saranno istruite dalla Camera di Commercio a sportello in ordine cronologico di presentazione e previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità della domanda presentata.
2. Il dirigente competente o il responsabile dell'istruttoria provvede innanzitutto a verificare l'ammissibilità della domanda di contributo, in relazione a quanto previsto dall'art.3 del presente regolamento ed al rispetto delle modalità di presentazione di cui all'art.13.
3. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo camerale le domande che siano presentate da soggetti:
 - a) non in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento, da parte della Giunta, di ammissione a contributo;
 - b) iscritti nel Registro informatico dei protesti e/o con procedure concorsuali in corso;
 - c) non in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi (DURC).
4. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere all'impresa, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
5. All'esito dell'attività istruttoria il Dirigente dell'Area Promozione, con propria determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio approva i seguenti elenchi:
 - a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
 - b) l'elenco delle domande ammesse e finanziate con riserva (domande complete di fatture quietanzate ma recanti incompletezze sanabili in 5 giorni. lavorativi e domande munite del solo preventivo di spesa, da completare con la presentazione delle fatture quietanzate nel termine perentorio di 30 giorni);
 - c) l'elenco delle domande non ammesse;
 - d) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.
6. In caso di insufficiente capienza dello stanziamento finanziario rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile potrà essere ridotto in base alle somme disponibili.



7. In caso di scorrimento della graduatoria per qualunque motivo, le domande contenute nell'elenco di cui al punto d) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera di Commercio ai fini dell'erogazione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sulla piattaforma utilizzata.

ARTICOLO 15 – Casi di decadenza dall'agevolazione

1. L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria che si verifichi nel tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo;
- d) in caso di rimborso o remunerazione in qualunque forma e a qualsiasi titolo delle medesime fatture oggetto di contributo del presente bando.

2. I suddetti casi determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.

ARTICOLO 16 – Contributi alle associazioni ed ai soggetti di diritto privato portatori di interessi diffusi e collettivi

1. La Camera di Commercio pubblica annualmente un bando rivolto alle associazioni ed ai soggetti di diritto privato portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali e dei consumatori delle province di Chieti e di Pescara di cui all'art.3 lett.c) del presente regolamento, costituite ed operanti da almeno 5 anni nel territorio di competenza.

2. I contributi hanno lo scopo di finanziare progetti ed iniziative che prevedano azioni su linee di intervento strategiche individuate annualmente dalla Giunta camerale in coerenza con i documenti programmatici dell'ente camerale, tali da determinare riflessi positivi sull'economia del territorio di competenza o di sue componenti e che abbiano carattere specificatamente economico, in conformità agli ambiti di intervento consentiti alla camera di commercio, così come individuati dall'art.2 della legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs.219/2016.



3. L'avviso viene pubblicato di norma entro il mese di febbraio di ogni anno e viene adottato dal dirigente dell'Area Promozione con propria determinazione, previa comunicazione alla Giunta, sulla base dello stanziamento disposto dagli organi camerali nei documenti di programmazione.
4. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere obbligatoriamente redatte sull'apposito modello predisposto dall'ente camerale e contenere:
 - a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale ed, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, in particolare, tra le entrate, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o compartecipazione di privati, nonché eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
 - d) la misura del contributo richiesto all'ente camerale;
 - e) l'indicazione delle modalità con le quali verrà data adeguata visibilità all'intervento camerale.
5. I progetti e le iniziative per le quali viene richiesto il contributo devono concludersi entro il termine perentorio e non prorogabile del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
6. La valutazione dei progetti ed iniziative presentate viene effettuata da una apposita commissione tecnica, presieduta dal segretario generale o dal dirigente dell'Area Promozione e composta da funzionari individuati dal segretario generale. La Commissione Tecnica procede all'esame delle domande regolarmente pervenute attenendosi, nella valutazione dei progetti ed iniziative, a criteri di tipo qualitativo e quantitativo da determinarsi prima dell'insediamento, secondo una scala di valori da 0 a 100.
7. Sono ammissibili esclusivamente le spese elencate nell'art.7 del presente regolamento.
8. L'entità del contributo concedibile è fissato nella misura del 50 % delle spese ammissibili, al netto di qualsiasi altro ricavo, indicate nel preventivo finanziario allegato alla domanda e non potrà comunque eccedere l'importo massimo di € 10.000. Ciascun richiedente può presentare al massimo due progetti sul livello provinciale di competenza per ogni bando pubblicato.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili ecceda la disponibilità del fondo, sarà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti da ogni progetto pervenuto ed i contributi



saranno erogati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento preventivamente stabilito.

10. Il Segretario Generale della Camera di Commercio, di norma entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, con proprio atto motivato provvede alla definitiva approvazione della graduatoria ed alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, dandone comunicazione alla Giunta.

11. Il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo, a presentare apposita domanda di liquidazione corredata dalla documentazione di rendiconto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o, al più tardi, entro 60 giorni dal termine ultimo di realizzazione delle attività fissato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

SEZIONE III – ALTRI TIPI DI SOSTEGNO

ARTICOLO 17 – Finanziamento di Borse di studio, Master e similari

1. La Camera di Commercio può prevedere di sostenere, integralmente o parzialmente, il finanziamento di borse di studio, Master e similari, che si contraddistinguono per la rilevanza scientifica, economica e culturale dell'argomento trattato.
2. La concessione e l'entità del contributo viene determinato con atto deliberativo della Giunta.

ARTICOLO 18 – Finanziamento di iniziative e progetti in compartecipazione

1. La Camera di Commercio può compartecipare alla realizzazione di specifici progetti e iniziative che siano caratterizzate da qualità, attrattività, innovazione e potenziamento del sistema economico delle province di competenza e siano coerenti con le linee strategiche della programmazione pluriennale dell'ente, in collaborazione con i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. L'intervento può concretizzarsi sia nel sostegno finanziario mediante assunzione diretta di alcune tipologie di costi, sia nella comune definizione dello sviluppo degli obiettivi e delle linee progettuali, nonché nello svolgimento dei servizi necessari al buon esito dei progetti o delle iniziative.
3. La compartecipazione viene determinata con atto deliberativo della Giunta e disciplinata con apposita convenzione o accordo tecnico adottato dal dirigente competente.

ARTICOLO 19 – Concessione di premi

1. La Camera di Commercio può concedere premi a imprese, lavoratori, personalità del territorio (ad



esempio Premio fedeltà al lavoro e progresso economico, premio all'imprenditoria femminile, premi per determinate categorie di imprese, etc.).

2. Per ogni premio la Giunta camerale adotta apposito bando, di cui viene data ampia pubblicità nelle forme consentite, che individua le modalità di partecipazione, le caratteristiche e la consistenza del premio, anche eventualmente in denaro, nonché i potenziali beneficiari.

3. L'istruttoria delle domande viene condotta dall'ufficio camerale competente e comunicato alla Giunta.

4.. I premi possono essere consegnati in occasione di apposite cerimonie per dare adeguato risalto ai vincitori, al territorio ed alle sue eccellenze.

ARTICOLO 20 – Concessione di patrocini

1.La Camera di Commercio può concedere patrocini gratuiti per iniziative di carattere locale di promozione del territorio e di settori economici delle due province di competenza ritenute meritevoli del sostegno dell'ente.

2.Il patrocinio non oneroso viene concesso dal Presidente mediante autorizzazione all'utilizzo del logo sul materiale promozionale dell'iniziativa.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 – Applicazione delle disposizioni del D.P.R. N. 254/2005

1. Ai sensi del D.P.R. n.254/2005, la gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale ed il bilancio di esercizio è redatto secondo il principio della competenza economica. I contributi concessi devono riferirsi, pertanto, ad iniziative realizzate nel corso dell'esercizio di competenza.

2. A seguito della deliberazione di concessione di contributo viene disposto l'utilizzo delle somme necessarie, ai sensi dell'art 13 del D.P.R. n.254/2005. La liquidazione delle medesime somme, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.254/2005, deve avvenire di norma entro la fine dell'esercizio di competenza, nel corso del quale è stato concesso il contributo.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art.12 del presente regolamento, il beneficiario deve trasmettere la documentazione consuntiva, al più, entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello nel corso del quale il contributo è stato concesso e l'iniziativa è stata realizzata, pena la revoca del contributo. In sede di controllo, sono ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio di competenza, regolarmente attestate da documenti con data non successiva al 31 dicembre del medesimo anno.



ARTICOLO 22 – Applicazione delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 sulla privacy e della normativa in tema di trasparenza

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la gestione dei bandi e avvisi pubblici per l'erogazione dei contributi è assegnata all'Area Promozione della Camera di commercio Chieti Pescara; nel bando/avviso viene indicato espressamente il responsabile del procedimento.

2. I dati richiesti dal bando/avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in esecuzione del bando/avviso saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l'ausilio di sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall'avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara con sede legale in Chieti, Via F.lli Pomilio, snc Tel.: 08715450 PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it

3. In ogni bando/avviso saranno indicati i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO).

Inoltre i dati saranno utilizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.

I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza sul sito camerale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, per importi di entità superiore a 1.000 euro.

ARTICOLO 23 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi 15 giorni successivi all'affissione della relativa delibera di Consiglio di approvazione.

2. Ai progetti ed iniziative già ammessi ad usufruire di contributi con atti di concessione antecedenti l'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della concessione.